

# Anche emigrare è un diritto dell'uomo

**L**a migrazione, che pure conserva la sua dura realtà dagli alti costi umani, è stata recentemente vista soprattutto come fattore importante per la promozione dello sviluppo economico e sociale. Ma, non di solo pane vive l'uomo. Anche i teologi la considerano oggi come un «luogo» che fa riscoprire la dimensione itinerante e missionaria della Chiesa e promuove relazioni interpersonali ispirate al modello trinitario e alla comunione nella diversità. Una mistica moderna ha adottato la figura del migrante per spiegare l'opera salvifica di Gesù che ha «lasciato» la sua patria celeste, è venuto sulla terra dove ha accolto la natura e le condizioni di vita degli uomini e allo stesso tempo le ha fecondate con la cultura di provenienza, la cultura della comunione trinitaria.

Sono considerazioni importanti, che mettono in una luce nuova e spesso positiva le potenzialità del fenomeno delle migrazioni, vecchio quanto l'uomo.

Allo stesso tempo, esse non ne nascondono, anzi ne fanno conoscere aspetti più tragici. In molti casi, individuano modalità sempre più efficaci per promuovere la dignità umana e i diritti specifici del migrante.

Associare la migrazione alla realtà dei diritti umani oggi fa storcere il naso a chi non vuol sentir parlare di questo fenomeno. Eppure, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della quale ci apprestiamo a celebrare i 60 anni, sancisce un diritto alla migrazione. «Ogni individuo - recita l'art. 13 - ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato» e ha «il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese». Ovviamente, non si tratta di un diritto assoluto e illimitato e, come tale, comporta anche precisi doveri da parte dello titolare. Tuttavia, nonostante la normativa internazionale sui diritti umani si applichi a ogni persona, senza discriminazione, e obblighi gli Stati a estenderla a tutti coloro che si trovano sul territorio e sottostanno alla giurisdizione nazionale, non poche incertezze, ambiguità e remore ostacolano il pieno accesso e godimento dei diritti umani da parte dei migranti. La mancanza nella Dichiarazione di un esplicito riferimento all'applicabilità dei diritti umani anche

allo straniero - proprio perché il documento non reca alcun preciso riferimento né al «cittadino», né allo «straniero» -, lascia nel vago la materia, suscettibile di un'ampia interpretazione. Il successivo Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato nel 1966, assicura alcuni diritti umani fondamentali anche a tutti i non-cittadini, ma la misura non è sufficiente a comprendere la vasta e mutevole gamma di situazioni in cui vengono a trovarsi i migranti. Non esiste un unico strumento giuridico internazionale. La normativa quadro si trova dispersa in una serie di trattati, convenzioni, norme consuetudinarie, accordi e intese. Tuttavia, essa può essere comodamente individuata, a partire dalla Dichiarazione dei diritti umani, nei sette trattati che l'Onu ha predisposto per dare seguito e corpo alle

**Associare la migrazione ai diritti umani oggi fa storcere il naso a chi non vuol sentir parlare di questo fenomeno. Eppure, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della quale ci apprestiamo a celebrare i 60 anni, sancisce un diritto alla migrazione**

enunciazioni della citata Dichiarazione, e cioè: la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965); il Patto internazionale dei diritti civili e politici (1966); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979); la Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984); la Convenzione sui diritti del bambino (1989); la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i migranti lavoratori e delle loro famiglie (1990). Non senza particolare rilievo per il tema della mobilità umana è anche la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, l'ultima in ordine cronologico, essendo entrata in vigore da pochi mesi. Dunque si può concludere che la normativa internazionale, seppur frammentata, è abbondante e relativamente adeguata. Spetta agli Stati di riceverla nella legislazione nazionale e renderla operante. E ancor prima, individui, famiglie, scuola e società civile a tutti i livelli, inclusa la classe politica, devono porre le premesse intessendo una cultura delle relazioni umane.

*Sullo sfondo, il logo delle Nazioni unite.*